



G.30903

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 33/26

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice relatore

Walter Berruti

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.30903 del registro di Segreteria, ed in relazione

all'istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130, c.g.c., presentata,

con comparsa depositata agli atti del giudizio, dalla Signora

VITALINI Morena, nata a Valdisotto (SO) il 20.6.1967, residente a

Valdidentro (SO), Via Bagni Nuovi n. 3/A (C.F. VTLMRN67H60L563T),

rappresenta e difesa, in forza di procura depositata in atti, dall'Avv. Davide

Dei Cas del Foro di Sondrio (davide.deicas@legalmail.it), elettivamente

domiciliata in Tirano (SO), Via della Repubblica n.36, presso lo studio

legale del difensore.

Visto l'atto di citazione depositato dalla Procura Regionale in data 6.5.2025.

Vista l'istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130 c.g.c.,

presentata dalla convenuta con la comparsa di costituzione depositata agli

atti del giudizio in data 7.10.2025.

Visto il parere depositato dalla Procura Regionale ai sensi dell'art. 130,

	comma 1, c.g.c. in data 10.6.2025.	
	Visto il Decreto n.13/2025, depositato in segreteria in data 17.11.2025, con il	
	quale la Sezione ha accolto l’istanza di applicazione del rito abbreviato.	
	Uditi, all’udienza in camera di consiglio del 29.1.2026, il Pubblico Ministero	
	in persona della dott.ssa Valentina Papa e l’Avv. Maria Luisa Giacobino, su	
	delega dell’Avv. Davide Dei Cas, per la convenuta VITALINI Morena.	
	FATTO	
	Con atto di citazione depositato il 6.5.2025, la Procura Regionale ha	
	convenuto in giudizio la Sig.ra VITALINI Morena, Responsabile della	
	Polizia Locale di Bormio (SO) nel contesto temporale 2020/2021, per	
	sentirla condannare – con imputazione a titolo di dolo - al risarcimento del	
	pregiudizio erariale, quantificato in complessivi euro 10.850,28,	
	asseritamente cagionato all’amministrazione di appartenenza in conseguenza	
	dell’intervenuto accertamento di illeciti penali nell’espletamento dell’attività	
	lavorativa - segnatamente l’intervenuta reiterata falsa attestazione della	
	presenza in servizio – da cui sarebbe derivato un danno erariale correlato, in	
	primo luogo, alla retribuzione erogata in assenza di prestazione lavorativa ed	
	in secondo luogo, al significativo danno all’immagine dell’amministrazione	
	territoriale quale conseguenza del disdoro generato dalla risonanza	
	amministrativa e giudiziaria della vicenda.	
	L’organo requirente dava conto di aver appreso la notizia di danno a	
	seguito della ricezione, in data 7.4.2022, di una specifica comunicazione ex	
	art. 129 disp. att. c.p.p. con la quale la Procura della Repubblica presso il	
	Tribunale di Sondrio riferiva di aver esercitato l’azione penale nei confronti	
	della convenuta e definiva l’istruttoria della fattispecie di responsabilità	
	2	

	erariale sulla base delle risultanze del procedimento penale e tramite	
	acquisizione di documentazione dall'amministrazione territoriale	
	danneggiata.	
	L'organo requirente evidenziava che la Sig.ra VITALINI era stata	
	imputata del reato di cui agli artt. 81 cpv e 640 co. 1 e co. 2 n. 1) “...perché,	
	<i>con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi,</i>	
	<i>con artifici e raggiri....quale Responsabile della Polizia Locale del Comune</i>	
	<i>di Bormio induceva in errore il funzionario dell'ufficio Affari Generali del</i>	
	<i>predetto ente posto a verifica dei prospetti mensili riepilogativi delle</i>	
	<i>timbrature attestanti l'inizio del servizio, la fine dello stesso ed eventuali</i>	
	<i>indennità accessorie, così procurandosi un ingiusto profitto pari alla</i>	
	<i>retribuzione giornaliera percepita illecitamente con conseguente danno alla</i>	
	<i>amministrazione di sua appartenenza. Artifici e raggiri consistiti nel</i>	
	<i>timbrare il badge di inizio/fine servizio in modo tale da attestare di avere</i>	
	<i>intrapreso il servizio, condotta posta in essere indifferentemente sia al</i>	
	<i>mattino sia al pomeriggio (avendo essa VITALINI come risulta dall' “Atto di</i>	
	<i>gestione organizzativa in materia di controllo delle presenze” n. 4 del</i>	
	<i>04/10/2016 a firma del Segretario Comunale Michele DEI CAS, l'obbligo di</i>	
	<i>articolare l'orario del servizio svolgendo 4 ore al mattino e 4 ore al</i>	
	<i>pomeriggio e di svolgere il servizio in uniforme ex art. 4 co. Legge quadro n.</i>	
	<i>65/1986) quindi - timbrature effettuate, risultando di fatto aver intrapreso il</i>	
	<i>servizio - di allontanarsi dal luogo di lavoro in abiti civili allo scopo di</i>	
	<i>svolgere delle attività di carattere privato non legate alla sua qualità di</i>	
	<i>Responsabile della Polizia Locale ed infine fare rientro presso la sede di</i>	
	<i>servizio solo esclusivamente con la finalità di timbrare il badge per attestare</i>	
	3	

la fine del servizio”.

La Procura Regionale riepilogava analiticamente i singoli episodi di assenza ingiustificata dal servizio oggetto di accertamento investigativo da parte dell’Arma dei Carabinieri – comprovati tramite l’acquisizione dei video delle telecamere di sorveglianza comunale, specifici servizi di osservazione e pedinamento e l’incrocio tra le risultanze effettive delle assenze e i tabulati formali della presenza in servizio – e riferiva che la convenuta aveva definito la propria posizione tramite l’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 e ss. c.p.p. (sentenza di “patteggiamento” del Tribunale di Sondrio nr. 233/22 del 22.9.2022, divenuta irrevocabile in data 31.10.2022 con la quale la Sig.ra VITALINI Morena veniva condannata alla pena di mesi 7 e giorni 10 di reclusione ed euro 120,00 di multa).

Dopo aver evidenziato che il Comune di Bormio aveva attivato, nei confronti della dipendente, un procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione del licenziamento senza preavviso a far data dal 10.5.2022, l’organo requirente procedeva a quantificare il danno diretto derivante dalle assenze dal servizio sulla base di un prospetto, elaborato direttamente dal Comune di Bormio, con il quale veniva calcolata la retribuzione giornaliera indebitamente percepita in ragione delle false attestazioni della presenza in servizio nelle giornate individuate in sede istruttoria penale.

Il pregiudizio erariale derivato dall’assenza ingiustificata dal servizio veniva quantificato in euro 850,28.

L’organo requirente contestava inoltre alla convenuta di aver cagionato all’amministrazione di appartenenza un significativo pregiudizio all’immagine, al decoro e al prestigio istituzionale a richiamava all’uopo

	l'art. 55 quater, comma 3-quater e l'art. 55 quinquies, comma 2 del D.Lgs.	
	n.165/2001.	
	In considerazione dell'indubbia gravità della condotta, del ruolo	
	istituzionale ricoperto dalla convenuta, della reiterazione quasi giornaliera	
	delle condotte finalizzate a celare l'assenza dal lavoro, dell'estensione	
	temporale delle stesse nonché del <i>clamor fori</i> derivato all'interno	
	dell'amministrazione, per l'avvio del procedimento penale e disciplinare	
	conclusosi con il licenziamento senza preavviso, il danno all'immagine	
	veniva quantificato in euro 10.000,00.	
	La Procura Regionale dava conto di aver fatto precedere il deposito	
	dell'atto di citazione dalla notificazione dell'invito a fornire deduzioni e	
	dopo aver riferito che la convenuta non aveva svolto attività difensiva nella	
	fase preprocessuale, concludeva domandando la sua condanna al	
	risarcimento, in favore del Comune di Bormio (SO), della complessiva	
	somma di euro 10.850,28, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e	
	spese del giudizio.	
	Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data	
	12.5.2025, il giudizio veniva fissato per l'udienza dibattimentale del	
	12.11.2025.	
	Con comparsa di costituzione depositata in segreteria il 7.10.2025, si	
	è costituita in giudizio la Sig.ra VITALINI Morena, rappresentata e difesa	
	dall'Avv. Davide Dei Cas del Foro di Sondrio.	
	La convenuta ha dato preliminarmente conto di aver integralmente	
	refuso il danno diretto correlato alle ingiustificate assenze dal servizio (euro	
	850,28) e ha prodotto la relativa quietanza rilasciata dal Comune di Bormio.	
	5	

	La medesima convenuta ha inoltre formulato istanza di definizione	
	abbreviata del giudizio di responsabilità (art. 130 c.g.c.), con il pagamento	
	della somma di euro 3.000,00, pari al 30% della residua somma oggetto di	
	richiesta risarcitoria.	
	Sull'istanza di rito abbreviato, la Procura Regionale, con memoria	
	depositata agli atti del giudizio in data 10.6.2025, ha espresso parere	
	favorevole alla definizione agevolata, sia in ordine all' <i>an</i> , sia in ordine al	
	<i>quantum</i> proposto.	
	Con Decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale del	
	21.10.2025, il giudizio relativo all'istanza di definizione del procedimento	
	con rito abbreviato è stato quindi chiamato per la camera di consiglio del	
	12.11.2025 a seguito della quale, con Decreto n.13/2025, depositato in	
	segreteria in data 17.11.2025, l'istanza di applicazione del rito abbreviato è	
	stata accolta.	
	Con il menzionato Decreto n.13/2025, la Sezione, avuto riguardo alle	
	evidenze fattuali della vicenda controversa, ha preliminarmente osservato	
	che la vicenda illecita ha determinato un doloso arricchimento della Sig.ra	
	VITALINI, direttamente connesso all'indebita percezione del trattamento	
	stipendiale in assenza di prestazione lavorativa, ma la relativa voce di danno	
	erariale diretto (euro 850,28) risulta integralmente risarcita.	
	Poiché la richiesta di definizione agevolata ha pertanto riguardato	
	esclusivamente la posta di danno relativa al pregiudizio all'immagine subito	
	dall'amministrazione (euro 10.000,00) - che non ha determinato un	
	arricchimento della convenuta – la Sezione ha ritenuto ammissibile l'istanza,	
	non essendo ravvisabile la preclusione prevista dall'art.130, comma 4, c.g.c.	
	6	

	Nel Decreto n.13/2025 è stato inoltre osservato che l'importo	
	concordato tra la parte convenuta e la Procura Regionale poteva essere	
	ritenuto congruo, avuto in particolare riguardo alla circostanza che la somma	
	offerta, pari al 30% dell'importo risarcitorio, non è risultata meramente	
	simbolica, costituendo, invece, un serio, per quanto parziale, ristoro del	
	pregiudizio provocato all'ente di appartenenza. Parimenti, per la sua non	
	irrisoria entità, è stata ritenuta idonea a soddisfare lo scopo della deterrenza	
	che, congiunto a quello restitutorio, caratterizza la responsabilità	
	amministrativa (Corte costituzionale, sentenza n. 371/1998).	
	Il Collegio ha disposto pertanto l'ammissione della Sig.ra VITALINI	
	Morena a definire la propria posizione con il pagamento, entro trenta giorni,	
	della somma proposta, corrispondente al 30% del danno erariale contestato	
	nell'atto di citazione, che veniva fissata in euro 3.000,00.	
	Il giudizio è stato conseguentemente rinviato ex art.130, comma 7	
	c.g.c., all'odierna camera di consiglio, nella quale la difesa della parte istante	
	ha chiesto la definizione del giudizio, essendo stato provveduto al	
	pagamento concordato, di cui è stata data dimostrazione mediante deposito	
	dell'attestazione di pagamento.	
	Il Pubblico Ministero ha concordato in merito all'intervenuto	
	espletamento delle formalità previste dal rito speciale e si è associato alle	
	conclusioni della difesa, insistendo tuttavia per la condanna della convenuta	
	al pagamento delle spese del giudizio.	
	DIRITTO	
	1. L'azione erariale ha riguardato in primo luogo il pregiudizio subito	
	dall'amministrazione comunale di Bormio a seguito del pagamento di	
	7	

	somme stipendiali non dovute in favore della convenuta. Tali somme non	
	sarebbero state infatti spettanti in ragione della contestata reiterata falsa	
	attestazione, in diverse occasioni, della presenza in servizio. Il danno erariale	
	contestato (euro 850,28) risulta tuttavia interamente ripianato dalla	
	convenuta tramite il versamento integrale della somma (cfr. Allegato n. 3 del	
	Fascicolo di parte convenuta). Su questa specifica voce di danno deve essere	
	pertanto dichiarata la cessata materia del contendere.	
	2. Con riguardo al danno all'immagine per il quale è stato ammesso il rito	
	abbreviato ex art. 130 c.g.c., si rappresenta quanto segue.	
	L'art.130, comma 1 del nuovo codice della giustizia contabile,	
	approvato con il D.lgs n. 174/2016, prevede che <i>“In alternativa al rito</i>	
	<i>ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo</i>	
	<i>scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme</i>	
	<i>risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e</i>	
	<i>concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di</i>	
	<i>decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla</i>	
	<i>sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il</i>	
	<i>pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa</i>	
	<i>risarcitoria azionata in citazione”.</i>	
	I successivi commi 6 e 7 prevedono inoltre che <i>“Il collegio, con</i>	
	<i>decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla</i>	
	<i>richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in</i>	
	<i>ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell'entità del</i>	
	<i>danno.... In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la</i>	
	<i>somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta</i>	
	8	

	<i>giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera</i>	
	<i>di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e</i>	
	<i>regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”.</i>	
	Il comma 8 statuisce infine che <i>“il collegio definisce il giudizio con</i>	
	<i>sentenza provvedendo sulle spese”.</i> Il comma 9 definisce espressamente	
	<i>“non impugnabile”</i> la sentenza pronunciata in primo grado.	
	Nel caso di specie, l'intervenuta ammissione della convenuta al rito	
	abbreviato è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento della	
	somma agevolata fissata nel Decreto n.13/2025, come comprovato dalla	
	documentazione depositata agli atti del giudizio, segnatamente la reversale di	
	incasso del Comune di Bormio n.5750 del 17.12.2025 a fronte del	
	versamento tramite bonifico bancario in data 26.11.2025 (data regolamento	
	28.11.2025), della somma prevista di euro 3.000,00 da parte della Sig.ra	
	VITALINI.	
	Deve essere pertanto dichiarata la definizione del giudizio abbreviato	
	nei confronti di VITALINI Morena, ai sensi dell'art.130, comma 8, del	
	codice di giustizia contabile.	
	Le spese del giudizio, in ossequio al principio della soccombenza	
	virtuale, al quale questa Sezione fa costante riferimento per la loro	
	regolazione nel caso del rito abbreviato, vengono poste a carico della	
	convenuta e liquidate come indicato in dispositivo. Da una sia pur sommaria	
	delibazione della vicenda controversa, infatti, emerge la presumibile	
	fondatezza della domanda attrice.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
	9	

